CONSIGLIO D'EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

BAGARELLA c. ITALIA

(Ricorso n. 15625/04)

SENTENZA

STRASBURGO

15 gennaio 2008

La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite dall'art. 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire dei ritocchi di forma.

Nel caso Bagarella c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da :

Françoise Tulkens, presidente,

András Baka,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Antonella Mularoni,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović, giudici,

e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l'11 dicembre 2007,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

- 1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 15625/04) diretto contro la Repubblica italiana, con il quale un cittadino italiano, il Sig. Leoluca Bagarella ("il ricorrente"), ha adito la Corte il 15 aprile 2004 in virtù dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
- 2. Il ricorrente è rappresentato da F. Gubitoso, avvocato del foro de L'Aquila. Il Governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, I. M. Braguglia, e dal suo co-agente, F. Crisafulli.
- 3. Il ricorrente sostiene che le condizioni della sua detenzione determinano nei suoi confronti dei trattamenti inumani e degradanti nonché la violazione del diritto al rispetto della vita familiare e di quello al rispetto della corrispondenza.
- 4. Il 30 settembre 2005, il presidente della terza sezione della Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Inoltre, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 29 § 3, egli ha deciso che la ricevibilità ed il merito del caso siano esaminati congiuntamente.

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

5. Il ricorrente è nato nel 1942 ed è detenuto nel penitenziario de L'Aquila.

A. Le azioni penali

- 6. Il ricorrente, accusato di strage, omicidio plurimo e di associazione a delinquere di tipo mafioso, è stato arrestato il 24 giugno 1995. Egli è stato, in seguito, condannato all'ergastolo.
- 7. Così come risulta dagli ultimi decreti ministeriali che applicano il regime speciale di detenzione, il ricorrente è stato successivamente processato per altri fatti criminosi connessi alla sua appartenenza ad una organizzazione di tipo mafioso.

B. L'applicazione del regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41*bis* della legge sull'amministrazione penitenziaria

- 8. Il 10 luglio 1995, tenuto conto della pericolosità del ricorrente, il ministro della Giustizia adottava un decreto che gli imponeva, per il periodo di un anno, il regime di detenzione speciale previsto dall'articolo 41bis, comma 2, della legge sull'amministrazione penitenziaria n. 354 del 26 luglio 1975 (anche nota come "Legge sull'amministrazione penitenziaria"). Come modificata dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992, questa disposizione consente la sospensione totale o parziale dell'applicazione del normale regime di detenzione allorquando ragioni d'ordine e di sicurezza pubblica lo esigano. Il decreto ministeriale imponeva le seguenti tipologie di restrizioni:
- limitazione delle visite da parte dei membri della famiglia (al massimo una al mese per la durata di un'ora);
 - divieto di incontrare terze persone;
 - divieto di utilizzare il telefono;
- divieto di ricevere o d'inviare all'esterno somme di denaro superiori ad un ammontare determinato;
- divieto di ricevere più di due pacchi al mese ma con la possibilità di riceverne due all'anno contenenti biancheria:
- divieto di eleggere un rappresentante dei detenuti e di essere eletto come tale;
 - limitazione delle ore di permanenza all'aperto a due ore al giorno;
 - divieto di organizzare attività culturali, ricreative e sportive;
 - divieto di esercitare attività artigianali;
 - divieto di acquistare generi alimentari destinati alla cottura;

Inoltre, tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita doveva essere sottoposta a controllo previa autorizzazione delle competenti autorità giudiziarie.

9. L'applicazione del regime speciale, successivamente, è stata prorogata più volte per periodi di sei mesi fino al dicembre 2002, poi di un anno fino alla fine del 2005 almeno. Le restrizioni furono tuttavia attenuate, una prima volta, il 21 dicembre 2000, in seguito all'autorizzazione ad intrattenere una conversazione telefonica di un'ora al mese con i membri

della famiglia in caso di mancata visita da parte degli stessi, ed in seguito alla possibilità di acquistare generi alimentari destinati alla cottura. Nel dicembre 2002, il periodo di tempo da trascorrere fuori dalla cella, in gruppo di cinque persone al massimo, venne esteso a quattro ore al giorno di cui due ore all'aria aperta. Inoltre, il divieto di organizzare attività culturali, ricreative e sportive e quello di esercitare attività artigianali furono soppressi.

10. Nell'ottobre 1998, il ricorrente veniva collocato in un'area riservata del carcere di Spoleto, dove è rimasto in isolamento in ragione della sua pericolosità e della gravità delle infrazioni commesse. Il 29 ottobre 2004, il ricorrente veniva trasferito al penitenziario de L'Aquila.

C. Il controllo della corrispondenza

11. A partire dal 1995, la corrispondenza del ricorrente è sottoposta a controllo da parte delle autorità penitenziarie. Con due decisioni del 23 giugno 2001 e del 23 giugno 2004, il giudice di sorveglianza de L'Aquila ha deciso di sottoporre a controllo tutta la corrispondenza del ricorrente, ad eccezione di quella indirizzata "al Consiglio d'Europa e alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo". La prima di tali decisioni aveva validità fino al 31 dicembre 2001, la seconda fino al 23 settembre 2004. Esse si fondavano sull'articolo 18 della legge sull'amministrazione penitenziaria. Nelle sue osservazioni pervenute alla cancelleria il 5 gennaio 2006, il Governo segnala che una decisione concernente il controllo della corrispondenza del ricorrente è stata adottata dal giudice di sorveglianza il 3 dicembre 2003.

II. LA NORMATIVA E LA PRATICA INTERNA RILEVANTI

- 12. Nella sua sentenza Ospina Vargas, la Corte ha riepilogato il diritto e la pratica interna pertinenti per quanto riguarda il regime di detenzione speciale applicato nel caso concreto e per quanto riguarda il controllo della corrispondenza (*Ospina Vargas c. Italia*, n. 40750/98, §§ 23-33, 14 ottobre 2004). Essa ha inoltre preso in considerazione le modifiche introdotte dalla legge n. 279 del 23 dicembre 2002 e dalla legge n. 95 del 8 aprile 2004 (*ibidem*).
- 13. Con la circolare n. 3470/5920 del 20 febbraio 1998, sulla base del principio di individualizzazione del trattamento penitenziario previsto dagli articoli 13 e 14 della legge sull'amministrazione penitenziaria e dal suo regolamento di esecuzione, e tenuto conto della legislazione in materia, con particolare attenzione alle pronunce della Corte costituzionale sulle condizioni di legittimità dell'articolo 41bis, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ha introdotto delle sezioni differenziate raggruppanti determinate categorie di detenuti al fine di semplificare le operazioni di sorveglianza. Tale circolare

ha stabilito le regole pratiche da rispettare per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti. Essa ha previsto le attività alle quali i detenuti possono partecipare e le caratteristiche delle sezioni.

DIRITTO

I. CIRCA "L'ECCEZIONE PROCEDURALE" DEL GOVERNO

- 14. A titolo preliminare, il Governo contesta la decisione del presidente della terza sezione della Corte di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il merito del caso. Esso ritiene che la presente fattispecie solleverà degli aspetti nuovi e non darà vita ad un caso ripetitivo.
- 15. La Corte ricorda che la possibilità di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il merito di un ricorso è espressamente prevista dagli articoli 29 § 3 della Convenzione e 54A del regolamento della Corte. La Corte non vede, nella fattispecie, alcuna ragione per rivedere la decisione di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il merito (si veda, *mutatis mutandis*, *Marcello Viola c. Italia*, n. 45106/04, § 33, 5 ottobre 2006).

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

- 16. Il ricorrente sostiene che le condizioni della sua detenzione danno vita ad una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.
- Il ricorrente invoca l'articolo 3 della Convenzione, il quale è così formulato:
 - "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti o pene inumani o degradanti"
 - 17. Il Governo si oppone a tale tesi.

A. Argomenti delle parti

1. Il Governo

18. Il Governo osserva innanzitutto che il ricorrente è stato assegnato al penitenziario de L'Aquila il 18 settembre 1998 e che dal 23 gennaio 1999 egli sconta la sua pena, nel settore riservato, insieme con altri detenuti. Il suo isolamento, pertanto, è durato quattro mesi circa e si è concluso il 23

gennaio 1999. Il ricorso non è stato introdotto che nel 2004, pertanto le doglianze dell'interessato in relazione all'isolamento sono tardive.

- 19. Il Governo eccepisce, inoltre, il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, considerato che il ricorrente aveva a sua disposizione delle vie per contestare la sua assegnazione al settore riservato. In effetti, come ogni atto amministrativo, anche questo può essere impugnato con un ricorso all'autorità che ha adottato l'atto (il direttore del carcere), con un ricorso gerarchico, con un ricorso al tribunale amministrativo regionale (il c.d. TAR) competente o con un reclamo al giudice di sorveglianza. Infine, con la sentenza n. 26 del 1999, la Corte costituzionale ha precisato che ogni decisione dell'amministrazione penitenziaria che produca una compressione dei diritti individuali dei detenuti può essere contestata innanzi al tribunale di sorveglianza.
- 20. Quanto al merito della doglianza, il Governo osserva che ogni istituto penitenziario è diviso in edifici, padiglioni, settori, piani etc. Le condizioni di detenzione in ciascuna di queste parti possono leggermente variare, in funzione della struttura dei locali e delle esigenze di sorveglianza, normalmente configurate in relazione alla categoria dei detenuti che vi sono assegnati. Una maggiore sorveglianza è necessaria per le persone condannate in quanto membri di associazioni a delinquere particolarmente forti e pericolose. Il regolamento del penitenziario determina le modalità di trattamento in funzione delle esigenze poste con riferimento ai differenti gruppi di detenuti. Le autorità amministrative sono competenti per l'assegnazione dei detenuti ai diversi istituti e alle differenti sezioni dei medesimi.
- 21. Il settore riservato è una sezione destinata ad accogliere i detenuti che potrebbero dar luogo ad aggressioni o che potrebbero esserne le vittime. Tale esigenza è stata all'origine dell'isolamento temporaneo del ricorrente. In effetti, attraverso la limitazione del numero di detenuti che vi sono assegnati, il settore riservato permette una sorveglianza più stretta. Oltre a ciò, il settore riservato non si differenzia dagli altri settori del carcere. Infatti i detenuti che vi sono assegnati possono prendere parte alle attività ricreative o di rieducazione. L'assegnazione a luoghi senza formalità è indipendente dall'imposizione del regime previsto dall'articolo 41bis della legge sull'amministrazione penitenziaria. Essa non ha una durata predeterminata, ma la persistenza delle ragioni che la giustificano è verificata o ogni sei mesi o « frequentemente ». Infine, essa non ha diretta incidenza sui diritti di « carattere civile » dei detenuti. Quest'ultimi infatti non hanno il diritto di scegliere il luogo e le modalità della loro detenzione né tantomeno il diritto di scegliere in compagnia di chi vorrebbero scontare la loro pena.
- 22. Alla luce di quanto precede, il Governo conclude che l'assegnazione di un detenuto al settore riservato trova una base giuridica conforme alle richieste della Convenzione; vale a dire che tale base giuridica è accessibile,

chiaro e prevedibile. Limitata alla separazione dei detenuti più pericolosi di altri, essa si fonda sull'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza all'interno del penitenziario e non comporta una situazione d'isolamento. I "circa quattro mesi d'isolamento" (dal 18 settembre 1998 al 23 gennaio 1999) subiti dal ricorrente presso il penitenziario de L'Aquila sono stati motivati da esigenze d'ordine pratico: bisognava in primo luogo identificare le categorie di detenuti con le quali l'interessato poteva avere dei contatti senza pregiudizio per la sua propria sicurezza e per quella altrui.

23. Per quanto riguarda la sottoposizione del ricorrente al regime speciale previsto dall'articolo 41*bis* della legge sull'amministrazione penitenziaria, il Governo osserva che tale regime si giustificava in virtù della natura dei crimini commessi dall'interessato e in relazione ai suoi persistenti legami con forti e pericolose organizzazioni criminali. Le restrizioni imposte al ricorrente sono state soltanto quelle strettamente necessarie ad impedire di intrattenere contatti con il suo ambiente criminale d'origine o di esercitare un'attività di "proselitismo" all'interno del carcere. La Corte ha costantemente ritenuto che tali restrizioni non raggiungano quella soglia minima di gravità tale da ricadere nel raggio d'azione dell'articolo 3 della Convenzione.

2. Il ricorrente

- 24. Il ricorrente si lamenta delle restrizioni previste dall'articolo 41 *bis* della legge sull'amministrazione penitenziaria nonché di essere stato collocato in un settore riservato del carcere in una situazione d'isolamento. Egli sostiene che siffatte condizioni di detenzione sono insopportabili.
- 25. Il ricorrente contesta l'affermazione del Governo secondo la quale il suo isolamento non sarebbe durato che quattro mesi. Egli osserva di aver subito e di continuare a subire restrizioni dalla data del suo arresto, avvenuto il 24 giugno 1995.
- 26. Il ricorrente afferma egualmente che né lui né il suo legale hanno potuto ottenere una copia della circolare contenente l'istituzione del settore riservato. Si lamenta, inoltre, di non aver mai ricevuto comunicazione della decisione di tale assegnazione. Ne deduce che non vi è alcun fondamento giuridico per la sua assegnazione al settore riservato. Se l'imposizione del regime speciale di detenzione si fonda su una base legale chiara, vale a dire l'articolo 41 *bis* della legge sull'amministrazione penitenziaria, ciò non accade per la sistemazione nel settore riservato. Con il riferimento al "margine d'autonomia" delle autorità, il Governo cerca in realtà di giustificare delle condizioni inumane, che hanno privato il ricorrente dei diritti riconosciuti agli altri detenuti.

B. Apprezzamento della Corte

- 27. La Corte non ritiene necessario soffermarsi sulle eccezioni del Governo, relative al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e alla tardività d'una parte delle affermazioni del ricorrente. Infatti, anche supponendo che il ricorrente abbia soddisfatto gli obblighi su di lui incombenti ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, tale motivo di ricorso resta in ogni caso irricevibile, per le seguenti ragioni.
- 28. L'articolo 3 della Convenzione consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Anche in circostanze molto difficili, quali la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, la Convenzione proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti. L'articolo 3 non permette limitazioni, in ciò differisce dalla maggior parte delle disposizioni normative della Convenzione e dei Protocolli n. 1 e 4 e, secondo l'articolo 15 § 2, non è soggetto a deroga, neppure in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione (Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV; Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, § 95, CEDH 1999-V; Assenov ed altri c. Bulgaria, sentenza del 28 ottobre 1998, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1998-VIII, p. 3288, § 93). Il divieto di tortura o delle pene o trattamenti inumani o degradanti è assoluto, quali che siano le azioni della vittima (Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta 1996-V, p. 1855, § 79). La natura delle infrazioni contestate al ricorrente, dunque, è priva di rilevanza per l'esame sotto l'angolo visuale dell'articolo 3.
- 29. Un maltrattamento deve presentare una soglia minima di gravità per ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione. La valutazione di questo minimo è relativa per definizione; essa dipende dall'insieme dagli elementi della causa, e segnatamente dalla durata del trattamento, dai suoi effetti fisici e mentali, così come, talvolta, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima (si veda, tra le altre, *Price c. Regno Unito*, n. 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII; *Mouisel c. Francia*, n. 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX; *Jalloh c. Germania* [GC], n. 54810/00, § 67, 11 luglio 2006).
- 30. In altri ricorsi intentati contro l'Italia, la Corte si è posta la questione se l'applicazione prolungata dell'articolo 41*bis* costituisca una violazione dell'articolo 3. Ebbene, la Corte, a più riprese, ha ritenuto che il regime speciale previsto dal citato articolo 41*bis*, che comporta un semplice isolamento sociale relativo, non costituisce, in sé, un trattamento inumano o degradante (*Attanasio c. Italia* (decisione), n. 15619/04, § 48, 13 novembre 2007, e *Indelicato c. Italia* (decisione), n. 31143/96, 6 luglio 2000). Nessun elemento della presente fattispecie induce a scostarsi da tali conclusioni.
- 31. Inoltre, nel caso *Gallico* (n. 53723/00, §§ 20-23, 28 giugno 2005) e *Campisi* (n. 24358/02, §§ 37-41, 11 luglio 2006), con riguardo agli argomenti invocati per giustificare il mantenimento delle restrizioni imposte

ai ricorrenti, la Corte ha ritenuto che l'applicazione del regime speciale per la durata rispettivamente di dodici e cinque anni non avesse cagionato sofferenze o umiliazioni ulteriori rispetto a quelle che inevitabilmente comporta una data forma di trattamento – prolungato nella fattispecie – o di pena legittimi. Agli occhi della Corte, identica conclusione s'impone nella presente fattispecie, ove la sottoposizione del ricorrente al regime oggetto delle censure del ricorrente ha avuto inizio il 10 luglio 1995 (si veda anche, *mutatis mutandis*, *Schiavone c. Italia* (decisione), n. 65039/01, 13 novembre 2007).

- 32. La Corte rileva, inoltre, che la decisione di collocare il ricorrente in un settore riservato è stata ampiamente e ragionevolmente giustificata. Le considerazioni concernenti il regime di detenzione speciale si applicano alla sistemazione in un settore riservato del carcere nella misura in cui quest'ultimo non comporti alcuna ulteriore restrizione rispetto al regime del 41*bis*, fatta salva l'interdizione di entrare in contatto con i detenuti degli altri settori del carcere (*Attanasio*, decisione citata, § 55).
- 33. Quanto all'isolamento lamentato dal ricorrente, la Corte ricorda che l'isolamento sensoriale completo combinato ad un totale isolamento sociale può ledere la personalità e costituisce una forma di trattamento inumano che non può essere giustificata con esigenze di sicurezza o con qualsiasi altra motivazione. In compenso, il divieto di intrattenere rapporti con gli altri detenuti per ragioni di sicurezza, di disciplina e di protezione non costituisce, in se stessa considerata, una forma di pena o trattamento inumano. (*Öcalan c. Turchia* [GC], n. 46221/99, § 191, CEDH 2005-IV, nonché *Ramirez Sanchez c. Francia* [GC], n. 59450/00, § 123, 4 luglio 2006).
- 34. Nel caso di specie, il Governo afferma che il ricorrente è stato collocato nel settore riservato il 18 settembre 1998 e che, dal 23 gennaio 1999, egli sconta la sua pena con gli altri detenuti (paragrafi 18 e 22 più sopra). Il ricorrente non ha contestato tale affermazione né ha prodotto elementi per smentirla. Pertanto, la Corte ritiene che l'isolamento subito dall'interessato non è durato che quattro mesi e cinque giorni. Durante detto periodo, l'interessato ha continuato a ricevere le visite dei membri della sua famiglia e del suo avvocato (si veda, mutatis mutandis, Ramirez Sanchez citata, § 131). Tenuto conto della durata del trattamento denunciato, nonché dell'atteggiamento delle autorità italiane, che si sono preoccupate di collocare altri detenuti nel settore riservato del carcere, la Corte ritiene che l'isolamento, parziale e relativo, al quale il ricorrente è stato sottoposto, non raggiunge quella soglia minima di gravità necessaria per ricadere sotto l'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione (si veda, *mutatis* mutandis, Schiavone, decisione citata, dove la Corte ha ritenuto che non fosse contrario a tale disposizione un isolamento de facto durato circa otto mesi).

- 35. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte non scorge alcuna parvenza di violazione dell'articolo 3 della Convenzione.
- 36. Ne segue che tale motivo è manifestamente infondato e deve essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE IN RAGIONE DELLE RESTRIZIONI ALLE VISITE DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA DEL RICORRENTE

- 37. Il ricorrente ritiene che le restrizioni imposte alle visite dei membri della sua famiglia hanno leso il suo diritto al rispetto della sua vita familiare. Tale motivo si presta ad essere esaminato sotto l'angolo visuale dell'articolo 8 della Convenzione, che dispone:
 - "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
 - 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui."
- 38. Il Governo si oppone a tale tesi. Riferendosi alle osservazioni sviluppate in relazione all'articolo 3 della Convenzione, esso deduce che né l'applicazione del regime previsto dall'articolo 41*bis* della legge sull'amministrazione penitenziaria né la collocazione all'interno del settore riservato abbiano privato il ricorrente dei contatti con la sua famiglia o con i suoi congiunti. Ogni ingerenza nella vita privata e familiare del ricorrente è stata giustificata da esigenze di sicurezza e prevenzione scaturenti dalla statura criminale dell'interessato.
- 39. La Corte ricorda che essa è già stata chiamata a stabilire se le restrizioni previste dall'applicazione dell'articolo 41*bis* in materia di vita privata e familiare di certi detenuti costituissero un'ingerenza giustificata dal paragrafo 2 dell'articolo 8 (*Messina c. Italia* (*n. 2*), n. 25498/94, §§ 59-74, CEDH 2000-X, e *Indelicato*, decisione citata).
- 40. Tali restrizioni tendono a spezzare i legami esistenti tra le persona interessata e il suo ambiente criminale d'origine, al fine di limitare il rischio di vedere utilizzare i contatti personali di questi detenuti con le strutture delle organizzazioni criminali di tale ambiente.
- 41. Prima dell'introduzione del regime speciale, un buon numero di detenuti pericolosi riuscivano a conservare la loro posizione all'interno dell'organizzazione criminale alla quale appartenevano, a scambiare informazioni con gli altri detenuti e con l'esterno nonché ad organizzare e a far eseguire reati. In tale contesto, la Corte ritiene che, tenuto conto della

specifica natura della criminalità organizzata, segnatamente di tipo mafioso, e del fatto che molto spesso le visite familiari sono state il mezzo di trasmissione di ordini ed istruzioni verso l'esterno, le restrizioni, certo rilevanti, alle visite e i controlli che ne hanno accompagnato lo svolgimento non possono considerarsi sproporzionati in relazione ai legittimi scopi perseguiti (*Salvatore c. Italia* (decisione), n. 37827/97, 9 gennaio 2001).

- 42. La Corte ha parimenti avuto modo di pronunciarsi sulla questione volta a stabilire se l'applicazione prolungata di tale regime ad un detenuto violi il diritto garantito dall'articolo 8 della Convenzione. Nel caso *Gallico*, precedentemente citato, essa ha ritenuto utile precisare che la stessa non ravvisa alcun disconoscimento di tale disposizione in ragione del semplice decorrere del tempo. Nel caso di specie, la Corte osserva che il ricorrente è sottoposto al regime speciale dal luglio 1995 e che a ciascun rinnovo, il ministro della Giustizia ha tenuto conto delle informazioni attestanti che il ricorrente continui ad essere una persona pericolosa. La Corte si riferisce anche alla decisione di irricevibilità parziale nel caso *Bastone c. Italia* (n. 59638/00, 10 gennaio 2005), nel quale la Corte ha esaminato e rigettato tale tipo di rilievo sul terreno degli articoli 3 ed 8 della Convenzione.
- 43. Infine, essa nota che, nella fattispecie, le considerazioni che precedono si applicano anche ai detenuti assegnati ad un settore riservato del carcere nella misura in cui non è dimostrato che tale assegnazione comporti delle limitazioni diverse da quelle imposte ai detenuti sotto il regime 41*bis* della legge sull'amministrazione penitenziaria (*Attanasio*, decisione citata, § 64).
- 44. Concludendo, la Corte ritiene che le limitazioni al diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare non hanno superato ciò che, ai sensi dell'articolo 8 § 2, è necessario, in una società democratica, per il mantenimento della pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei crimini (*Attanasio*, decisione citata, § 65).

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE IN RAGIONE DEL CONTROLLO DELLA CORRISPONDENZA DEL RICORRENTE

- 45. Il ricorrente si lamenta del controllo della sua corrispondenza. Egli invoca l'articolo 8 della Convenzione.
 - 46. Il Governo si oppone a tale tesi.

A. Sulla ricevibilità

47. La Corte constata che tale motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva

peraltro che tale motivo non urta con nessun altro motivo di irricevibilità. Si decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilità.

A. Sul merito

- 48. Il Governo osserva innanzitutto che, essendo stato presentato il ricorso il 15 aprile 2004, qualsiasi misura adottata prima del 15 ottobre 2003 sfugge alla competenza della Corte. Quanto alle decisioni successive, il giudice di sorveglianza ha ordinato il controllo della corrispondenza del ricorrente conformemente all'articolo 18 della legge sull'amministrazione penitenziaria. Ora la Corte ha ritenuto che tale disposizione non costituisse una base legale sufficiente ai sensi della Convenzione.
- 49. Il Governo invita la Corte a riconsiderare la propria giurisprudenza e d'avere riguardo "alle peculiarità delle decisioni che concretamente impongono il controllo della corrispondenza in ciascun caso determinato". In questa circostanza le decisioni del giudice di sorveglianza presentano "tutte le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza europea".
- 50. La Corte nota subito che una decisione volta ad ordinare il controllo della corrispondenza del ricorrente è stata adottata il 23 giugno 2004. Inoltre, il Governo segnala che un'altra decisione è stata presa il 3 dicembre 2003. Pertanto il ricorso, introdotto il 15 aprile 2004, non può essere considerato tardivo in relazione a siffatto motivo.
- 51. Ad ogni buon conto, vi è stata una "ingerenza di un'autorità pubblica" nell'esercizio del diritto del ricorrente al rispetto della sua corrispondenza garantito dall'articolo 8 § 1. Una simile ingerenza viola tale disposizione salvo il caso in cui, "prevista dalla legge", essa persegua uno degli scopi legittimi di cui al paragrafo 2 e, inoltre, sia "necessaria, in una società democratica" per il loro raggiungimento (si vedano, tra le tante altre, *Calogero Diana c. Italia*, sentenza del 15 novembre 1996, in *Raccolta* 1996-V, p. 1775, § 28; *Domenichini c. Italia*, sentenza del 15 novembre 1996, *Raccolta* 1996-V, p. 1799, § 28; *Labita* citata, § 179).
- 52. La Corte rileva che il controllo della corrispondenza del ricorrente è stato ordinato dal giudice di sorveglianza ai sensi dell'articolo 18 della legge sull'amministrazione penitenziaria (cfr. paragrafo 11 più sopra). Ora la Corte ha già constatato a più riprese che il controllo della corrispondenza fondato su tale disposizione viola l'articolo 8 della Convenzione perchè esso non è "previsto dalla legge" nella misura in cui quest'ultima non disciplina né la durata delle misure di controllo della corrispondenza dei detenuti, né i motivi che possano giustificarle, e non indica con sufficiente chiarezza la durata e le modalità d'esercizio del potere di apprezzamento delle autorità competenti nella materia considerata (si veda, tra le altre, *Labita* citata, §§ 175-185). La Corte, pertanto, non vede alcun motivo per discostarsi da una giurisprudenza che tende a consentire a ciascun detenuto di godere del grado minimo di protezione imposto dal principio di supremazia del diritto

in una società democratica (*Calogero Diana* citata, p. 1776, § 33, e *Campisi c. Italia*, n. 24358/02, § 50, 11 luglio 2006).

- 53. Alla luce di quanto precede, la Corte constata che il controllo della corrispondenza del ricorrente non è stato "previsto dalla legge" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Tale conclusione rende superfluo verificare nel caso di specie il rispetto delle altre esigenze della medesima disposizione.
- 54. La Corte prende atto, del resto, dell'entrata in vigore della legge n. 95/2004, che ha modificato la legge sull'amministrazione penitenziaria. La Corte sottolinea tuttavia che la legge in questione, che ha potuto essere applicata solamente alla decisione adottata il 23 giugno 2004, non permette di riparare la violazione verificatasi anteriormente alla sua entrata in vigore, e segnatamente quella realizzata con la decisione del 3 dicembre 2003 (*Argenti c. Italia*, n. 56317/00, § 38, 10 novembre 2005).
 - 55. Vi è dunque stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione

V. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

56. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

"Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."

A. Danno

- 57. Il ricorrente chiede 136 150 Euro (EUR) a titolo di risarcimento per il danno subito. Egli osserva di essere stato "ingiustamente" detenuto per 3 890 giorni e ritiene di aver diritto alla somma di 35 Euro (EUR) per giorno.
- 58. Il Governo sostiene che la somma richiesta dal ricorrente sia manifestamente sproporzionata e invita la Corte a dichiarare che la semplice constatazione della violazione costituisce una sufficiente equa soddisfazione.
- 59. La Corte non vede alcun nesso di causalità tra la violazione constatata ed un eventuale danno materiale e, pertanto, rigetta la domanda. Essa ricorda, tra l'altro, d'aver concluso che le condizioni di detenzione del ricorrente non sono state contrarie all'articolo 3 della Convenzione. La Corte ritiene che nelle circostanze del caso di specie, la mera constatazione della violazione dell'articolo 8 in riferimento al controllo della sua corrispondenza sia sufficiente a compensare il danno morale subito dal ricorrente.

B. Spese e costi

- 60. L'avvocato del ricorrente ha trasmesso anche una nota di onorari ammontante a 11 540 Euro (EUR) per la copertura delle spese e dei costi sostenuti nella procedura davanti alla Corte.
- 61. Il Governo osserva che il ricorrente non ha espressamente richiesto un rimborso delle spese, essendosi limitato ad allegare una nota di onorari. In ogni caso la somma richiesta è eccessiva.
- 62. La Corte ritiene che la nota onorari che il legale rappresentante del ricorrente ha fatto pervenire alla cancelleria può intendersi come una richiesta di rimborso delle spese. Tuttavia, secondo la sua consolidata giurisprudenza, il rimborso dei costi e delle spese richieste dal ricorrente non può avvenire se non nella misura in cui queste siano dimostrate nella realtà, necessità e nella ragionevolezza del loro importo (*Belziuk c. Polonia*, sentenza del 25 marzo 1998, *Raccolta* 1998-II, p. 573, § 49). Ora la Corte giudica eccessivo l'ammontare richiesto per le spese e i costi relativi alla procedura presso di lei e decide di concedere 4000 Euro (EUR) a questo titolo.

C. Interessi moratori

63. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso marginale d'interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

- 1. *Dichiara* il ricorso ricevibile quanto al motivo relativo al controllo della corrispondenza del ricorrente ed irricevibile per il resto;
- 2. *Ritiene* che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione in relazione al controllo della corrispondenza del ricorrente;
- 3. *Ritiene* che tale constatazione di violazione costituisca un'equa soddisfazione sufficiente per il danno morale sofferto dal ricorrente;

4. Ritiene

a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 4000 euro (quattromila euro) per spese e costi, oltre ad ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo d'imposta;

- b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
- 5. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 15 gennaio 2008 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Sally Dollé Cancelliere Françoise Tulkens Presidente